

TI_GERICHTE 15.2005.60 vom 19. Juli 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-07-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2005.60

FR: TI_GERICHTE 15.2005.60 du 19 juillet 2005

IT: TI_GERICHTE 15.2005.60 del 19 luglio 2005

Regeste

realizzazione di una quota in un'eredità indivisa. Procedura quando l'esistenza della comunione ereditaria o la quota parte dell'escusso sono contestate

Erwägungen

E. 1

Dal verbale di pignoramento 5 luglio 2004 si evince che è stata pignorata la quota parte spettante all'escusso nella divisione ereditaria fu PI 2, limitatamente all'importo del conto intestato alla comunione presso la banca _____. Poiché il provvedimento non è stato impugnato, non spetta a questa Camera esaminare se l'Ufficio avrebbe o no dovuto pignorare l'intera interessenza dell'escusso, dato che la sua pretesa sul conto risulta contestata (cfr. scritti 20 dicembre 2004 e 28 marzo 2005 di PI 4). Determinante in questa sede è il fatto che il diritto pignorato sia diretto contro una successione apparentemente indivisa, donde l'applicabilità dell'art. 132 LEF.

E. 2

appare contestato (cfr. scritti 20 dicembre 2004 e 28 marzo 2005 di PI 4). Siccome – allo scopo di evitare realizzazione a vil prezzo – il modo di realizzazione di cui all'art. 131 cpv. 2 LEF risulta generalmente più indicato rispetto alla vendita ai pubblici incanti (cfr. DTF 61 III 99; 62 III 28), occorre che l'CO 1 proponga all'escutente di rilasciargli l'autorizzazione a far valere il diritto pignorato a proprio nome, conto e rischio ai sensi dell'art. 131 cpv. 2 LEF. Qualora rifiuti, il diritto andrà posto all'asta.

E. 2.1

Qualora l'esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell'escusso non siano contestate dai coeredi, l'Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), citando tutti gli interessati a un'udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC), com'è poi successo nel caso di specie. L'autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell'escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all'asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l'art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all'asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione. Secondo il Tribunale federale (DTF 61 III 98; 62 III 28; 96 III 21), questa procedura non è invece applicabile quando l'esistenza della comunione ereditaria o la quota parte dell'escusso sono contestate – ciò che non impedisce comunque il pignoramento e il

sequestro dei diritti del debitore oggetto di contestazione (DTF 130 III 652 ss.) né la loro realizzazione (DTF 62 III 27, cons. 1). Non vi è in tale ipotesi altra scelta se non quella tra, da una parte, porre all'incanto – quale diritto contestato – la quota di liquidazione pignorata e, dall'altra, proporre ai creditori di autorizzarli a far valere il diritto pignorato a proprio nome, conto e rischio ai sensi dell'art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. Rutz , Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 31 ad art. 132; contra: Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 33 ad art. 132, che sostiene che l'autorità di vigilanza potrebbe anche in tal caso ordinare la liquidazione della successione). In entrambi i casi, l'aggiudicatario o il cessionario, qualora riesca a far constatare che la comunione ereditaria esiste e che l'escusso ne è membro, potrà poi chiederne la divisione tramite l'intervento dell'autorità competente ai sensi dell'art. 609 CC (cfr. DTF 61 III 99; Schaufelberger , Basler Kommentar zum ZGB, vol. II, 2. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 12 ad art. 609) . Ad ogni modo, la determinazione del modo di realizzazione spetta all'autorità di vigilanza anche quando i diritti ereditari dell'escusso sono contestati (art. 132 cpv. 3 LEF; DTF 105 III 59, cons. 2c; 87 III 108, cons. 1, e 109, cons. 2; Rutz , op. cit., n. 25 e 31 ad art. 132).

E. 2.2

In concreto, il diritto dell'escusso di partecipare alla comunione ereditaria fu PI

E. 2.3

Di conseguenza, l'Ufficio interpellerà il procedente, avv. PI 1, affinché dichiari se intende far valere a proprio nome, conto e rischio ai sensi dell'art. 131 cpv. 2 LEF l'interessenza spettante eventualmente a PI 3 nella divisione della comunione relitta fu PI 2, limitatamente alla relazione bancaria aperta a nome della comunione presso _____, _____, e limitatamente all'importo del credito posto in esecuzione, oltre le spese e gli interessi fino alla data del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 131 cpv. 2 LEF. Qualora l'avv. PI 1 rinunci a siffatta facoltà, l'CO 1 porrà all'incanto la pretesa dell'escusso, ossia l'interessenza spettante eventualmente a PI 3 nella divisione della comunione relitta fu PI 2, limitatamente alla relazione bancaria aperta a nome della comunione presso _____, _____, e limitatamente all'importo del credito posto in esecuzione, oltre le spese e gli interessi fino alla data dell'asta.

E. 3

Intimazione all'IS 1 (presso l' _____) e per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.